

**Assistere alle operazioni elettorali è semplicemente una facoltà dei rappresentanti di lista
(T.A.R. Lazio, sez. II bis, sent. 16 ottobre 2019, n. 11934)**

Secondo i giudici capitolini, in materia elettorale non ha effetto viziante l'omesso invito ai rappresentanti delle liste ad assistere alle operazioni dell'Ufficio Centrale, in quanto l'art. 74 del DPR n. 570/1960 prevede semplicemente che "i rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio Centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio", ma non impone all'Ufficio di inviare loro alcun espresso "invito", non essendo, evidentemente, il mancato esercizio da parte dei rappresentanti di lista di una loro facoltà in grado di ritardare lo svolgimento delle operazioni elettorali né, tantomeno, di incidere sulla legittimità dello scrutinio. Nel processo in materia elettorale al g.a. è consentito esercitare i suoi poteri istruttori, in tal modo riesaminando l'attività amministrativa svoltasi durante la consultazione, solo quando ciò occorra per verificare la sussistenza dei vizi denunciati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità, mentre non può trovare ingresso la prospettazione di vizi generici o ipotetici, né la formulazione di censure fondate esclusivamente su di una soggettiva valutazione di scarsa verosimiglianza dell'accaduto.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8451 del 2019, proposto da Cristiana Polucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palestrina non costituito in giudizio;

nei confronti

Mario Moretti, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Mollica Poeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Lorella Federici, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Ivo D'Andrea e Loredana Mollica Poeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
Manuel Magliocchetti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale (chiuso in data 31 maggio 2019) con il quale è stata determinata la maggioranza assoluta dei voti validi, individuati i candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio, determinata la cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate per ciascun candidato, determinata la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale; determinata la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale riportata da ciascuno di essi.

del verbale delle Operazioni, a seguito del turno di ballottaggio, di Proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri del Comune di Palestrina con data 13 Giugno 2019;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, comportanti l'esclusione della ricorrente Cristiana Polucci;

e per ottenere

la correzione del risultato delle operazioni elettorali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mario Moretti e di Lorella Federici;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che

- la ricorrente, nella qualità di candidato Sindaco per il Comune di Palestrina e capolista della lista n. 1 "Palestrina in Comune, Verdi" e della lista n. 2 "+ Europa, Italia in Comune", ha agito per l'annullamento a) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale (chiuso in data 31.05.2019) con cui era stata "(determinata) la maggioranza assoluta dei voti validi; individuati i candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio; determinata la cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate per ciascun candidato; determinata la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale; determinata la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale riportata da ciascuno di essi", b) del verbale delle operazioni a seguito del turno di ballottaggio, di proclamazione del sindaco e dei consiglieri del Comune di Palestrina con data 13.06.2019; c) di tutti gli atti preordinati, connessi conseguenti o presupposti comportanti la sua esclusione dal Consiglio Comunale, nonché per la correzione delle operazioni di spoglio elettorale e per la declaratoria del suo diritto ad essere inserita nella graduatoria dei candidati eletti, in relazione ai voti ottenuti, alla carica di consigliere comunale;

- a sostegno delle sue domande, la ricorrente, affermando di aver ottenuto 1238 voti - di cui 1011 associati alle due liste che la sostenevano (792 alla lista "Palestrina in Comune, Verdi" e 219 alla lista "+ Europa e Italia in Comune") e 227 attribuitile "a seguito di voti disgiunti derivanti da schede in cui (ella aveva) ricevuto esplicita preferenza (come candidata Sindaco), mentre i voti di preferenza ai consiglieri (erano) stati accordati ad altri candidati eleggibili in liste di altre coalizioni ..., a voti di preferenza assegnati (solo) al candidato sindaco... o ad altri casi in cui la preferenza veniva data a

consiglieri di altre coalizioni” - ha dedotto, in primo luogo, che “le operazioni di scrutinio di tutte e diciotto le sezioni si... (erano) svolte in modo non corretto e non conforme alla legge ed alla normativa secondaria (e che) ... le 18 sezioni ... (presentavano) tutte quante la medesima incongruenza costituita dal cosiddetto <<voto di scambio o voto di lista discorde>> tra le preferenze assegnate ai consiglieri delle liste facenti parte della coalizione e quelle del candidato a sindaco”;

- nel ricorso è stato, in particolare, sostenuto che “molti voti di preferenza ai consiglieri che sostenevano la Polucci non ... (sarebbero) stati attribuiti alla lista di appartenenza di questi solo perché scritti sotto l'altra lista, di cui non facevano parte, ma che comunque sosteneva la Polucci o poiché difettava la tracciatura del segno della lista che sosteneva la ricorrente” e che “in alcune sezioni i voti di lista e la preferenza al sindaco venivano accordati solo se espressamente indicati, nonostante la correttezza della preferenza, con la conseguenza che al momento dell'attribuzione dei seggi il numero dei voti delle liste che sostenevano la Polucci non .. (erano) stati sufficienti per l'attribuzione del seggio a quest'ultima” e che “precisamente la candidata a sindaco Polucci veniva esclusa dall'attribuzione del seggio per soli 19 voti di lista mancanti... violando la volontà del cittadino/elettore”;

- secondo la ricorrente, “l'erroneità e l'inattendibilità dei risultati elettorali indicati dall'Ufficio Centrale sarebbero ampiamente dimostrate dalle dichiarazioni di alcuni tra i rappresentanti di lista, (suoi) sostenitori... che hanno rappresentato alcune tra le più numerose irregolarità – verificatesi in tutte le 18 sezioni, in particolare nelle sezioni n. 5-11 e 15 – che hanno contribuito a determinare la (sua) esclusione... dalla carica di consigliere comunale” nonché “dall'esame documentale condotto sui verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione che apparirebbero irregolarmente redatti con risultati incongruenti e contrastanti sia rispetto ai dati riportati nel medesimo verbale sia, soprattutto, incongruenti e contrastanti rispetto ai dati pubblicati dall'Ufficio Centrale”;

- la ricorrente ha, inoltre, lamentato “il fatto che nessuno dei rappresentanti delle liste che (la) sostenevano ... (“Palestrina in Comune, Verdi” e “+ Europa e Italia in Comune”) ...(fosse) stato invitato a partecipare il giorno 29.05.2019 alla costituzione dell'Ufficio centrale ai sensi dell'art. 71, 72 e 74 del testo unico 16 maggio 1960 n. 570 al fine di procedere alle operazioni di cui agli artt.72 e 73 del d.l. n. 167/2000... precludendo ai rappresentanti (stessi) ... di svolgere eventuali contestazioni in merito alle operazioni di spoglio, come al contrario ... concesso agli altri rappresentanti di lista presenti al momento dello svolgimento delle operazioni dell'Ufficio Centrale, i quali (avevano) apportato... le proprie contestazioni in merito allo scrutinio”;

- alla luce di tali argomentazioni la ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento di tutti gli atti comportanti la sua esclusione dal Consiglio Comunale del Comune di Palestrina, la “revisione e il riconteggio delle schede elettorali anche nulle e la verifica sui voti effettivamente espressi dagli elettori per le liste n. 1 e 2 in tutte e 18 le Sezioni al fine di recuperare i 19 voti di lista necessari a raggiungere il quoziente che permetterebbe alla coalizione “Palestrina in Comune, Verdi” e “+ Europa, Italia in Comune” che ha avuto l'8,5% dei consensi di ottenere un rappresentante in Consiglio Comunale, in opposizione, espressione di parte della volontà popolare ...attualmente non...rappresentata”;

- si sono costituiti in giudizio Moretti Mario e Federici Lorella, candidati eletti nelle medesime elezioni, rispettivamente Sindaco e Consigliere Comunale del Comune di Palestrina, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza nel merito del ricorso;

- all'udienza pubblica del 15.10.2019 il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione;

Ritenuto che

- stante la specialità del rito elettorale previsto dall'art. 130 c.p.a. e la tempestiva fissazione, con decreto presidenziale del 2.07.2019, dell'udienza pubblica per la discussione del merito, non debba farsi luogo in questa sede all'esame dell'istanza di sospensione degli atti impugnati, pur contenuta nel ricorso;

- il ricorso sia in parte inammissibile, per assoluta genericità dei motivi, e nella restante parte infondato;

- l'illegittimità e l'erroneità delle operazioni di scrutinio siano, infatti, state dedotte dalla ricorrente, nel primo motivo, senza alcuna precisa allegazione riguardo alle sezioni in cui le irregolarità sarebbero state compiute né, in verità, in relazione ai concreti casi che si sarebbero verificati nelle elezioni in contestazione, essendosi la ricorrente limitata a citare (attraverso l'uso di schede facsimile) possibili ipotesi astratte, nelle quali l'attribuzione della preferenza espressa sulla scheda elettorale può essere controversa, e a chiedere "la revisione e il riconteggio delle schede al fine di recuperare i 19 voti di lista necessari a raggiungere il quoziente" che le avrebbe permesso di entrare in Consiglio Comunale;

- il ricorso debba, perciò, essere dichiarato, nella predetta parte, inammissibile poiché, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, "nel processo in materia elettorale al g.a. è consentito esercitare i suoi poteri istruttori, in tal modo riesaminando l'attività amministrativa svoltasi durante la consultazione, solo quando ciò occorra per verificare la sussistenza dei vizi denunciati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità, mentre non può trovare ingresso la prospettazione di vizi generici o ipotetici, né la formulazione di censure fondate esclusivamente su di una soggettiva valutazione di scarsa verosimiglianza dell'accaduto; di conseguenza l'onere di indicazione delle irregolarità procedurali lamentate può ritenersi assolto solo se i vizi siano enunciati con un'analiticità sufficiente a delimitare sia la doglianza dedotta, sia la sua incidenza, ai fini dell'accertamento dell'interesse a ricorrere, sul risultato elettorale conclusivo, onde evitare ogni uso strumentale del giudizio, conseguentemente rivelandosi inammissibile un ricorso generico per l'indeterminatezza delle censure, per la mancata indicazione delle sezioni in cui si sarebbero verificate le asserite irregolarità, per la mancata enunciazione dei voti attribuibili alla parte interessata, oppure che non superi la c.d. prova di resistenza, in presenza di elementi oggettivi che impediscano d'intravedere un qualunque vantaggio giuridico per il ricorrente" (cfr. Cons. St., Sez. V, 25.05.2010 n. 3305; TAR Toscana, Sez. II, 26.09.2014 n. 1483);

- il secondo motivo, nel quale la ricorrente ha lamentato l'omesso invito ai rappresentanti delle liste che la sostenevano ad assistere alle operazioni dell'Ufficio Centrale, sia, poi, del tutto infondato, perché l'art. 74 del DPR n. 570/1960 prevede semplicemente che "i rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio Centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio", ma non impone all'Ufficio di inviare loro alcun espresso "invito", non essendo, evidentemente, il mancato esercizio da parte dei rappresentanti di lista di una loro facoltà in grado di ritardare lo svolgimento delle operazioni elettorali né, tantomeno, di incidere sulla legittimità dello scrutinio;

- in conclusione, il ricorso debba essere, dunque, come anticipato, dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto, in quanto infondato;
- le spese possano essere compensate per giusti motivi, in considerazione della natura del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,

- dichiara il ricorso in parte inammissibile;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco di Palestrina e al Prefetto di Roma, a norma dell'art. 130 comma 8 c.p.a.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Brunella Bruno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore